

COMUNE DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ORTIVE

**Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n. 21 del 09.04.2014**

SOMMARIO

Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Requisiti richiesti per l'assegnazione e la conduzione di orti	pag. 3
Art. 3 Domanda per l'assegnazione degli orti	pag. 3
Art. 4 Istruttoria delle domande	pag. 3
Art. 5 Assegnazione degli orti	pag. 3
Art. 6 Esclusività	pag. 3
Art. 7 Superficie	pag. 4
Art. 8 Canone	pag. 4
Art. 9 Modalità di conduzione degli orti	pag. 4
Art. 10 Rinuncia	pag. 4
Art. 11 Subentri	pag. 4
Art. 12 Revoca	pag. 5
Art. 13 Furto, danni, infortuni	pag. 5
Art. 14 Responsabilità	pag. 5
Art. 15 Comitato di Gestione	pag. 5
Art. 16 Norma transitoria	pag. 5

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di favorire una attività di aggregazione sociale e di qualificazione del tempo libero degli anziani assegnando appezzamenti di terreno coltivabili ad orto.

Art. 2 Requisiti richiesti per l'assegnazione e la conduzione di orti

Possono presentare domanda per l'assegnazione di lotti nelle aree ortive e condurre i medesimi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Residenza nel territorio comunale;
- b) Compimento di 61 anni se uomini e 56 se donne o essere titolare di pensione di invalidità superiore al 66% (anche se di età inferiore ai limiti in precedenza indicati);
- c) Non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- d) Non essere proprietario o coltivatore di appezzamenti di terreno ortivo o agricolo;
- e) Età non superiore ad anni ottantacinque, limitatamente alla data di presentazione della domanda o dell'eventuale subentro.

Art. 3 Domanda per l'assegnazione degli orti

La domanda, compilata su apposito modulo fornito dal Comune, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Vallefoglia.

Art. 4 Istruttoria delle domande

Le domande sono istruite dal Responsabile del Settore competente che ne attesta la rispondenza ai criteri ed ai requisiti sopra indicati.

I nominativi dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti prescritti vengono inseriti in un'apposita graduatoria o lista di attesa stilata in base all'ordine di arrivo delle domande.

Il servizio competente provvederà a comunicare ai singoli richiedenti l'ammissione della domanda con l'indicazione della posizione nella lista di attesa ovvero l'esclusione.

La graduatoria o lista di attesa è permanente ed è valida fino al suo esaurimento.

Art. 5 Assegnazione degli orti

Il Responsabile del Settore competente assegna, con apposito provvedimento, le aree ortive di volta in volta disponibili agli aspiranti assegnatari, seguendo l'ordine della graduatoria, previa verifica dei requisiti.

Gli aspiranti assegnatari, utilmente collocati nella graduatoria, convocati per l'assegnazione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno provvedere alla sottoscrizione dell'atto di assegnazione dell'area ortiva. In caso di rinuncia espressa ovvero di mancata presentazione alla convocazione per l'assegnazione, gli aspiranti si intendono rinunciatari all'assegnazione con conseguente decadenza dalla graduatoria.

Ciascuna area ortiva viene assegnata a tempo indeterminato, salvo revoca.

Non potrà essere assegnato più di un appezzamento per ogni nucleo familiare.

Art. 6 Esclusività

Non è ammessa alcuna forma di cessione, sub-affitto, ecc., tra i privati.

Non è ammessa la coltivazione e l'uso del terreno da parte di persone estranee alla assegnazione.

I soli familiari diretti possono collaborare con l'assegnatario per la manutenzione dell'orto.

L'uso del terreno può essere consentito anche a terzi in casi straordinari oppure per periodi limitati di tempo a causa di temporanea assenza dell'assegnatario, dopo avere informato ed ottenuto il nulla osta dell'Amministrazione Comunale. In tali casi la

manutenzione dell'orto sarà curata da un altro assegnatario su indicazione dell'Amministrazione. Solo in mancanza di un assegnatario disponibile, l'orto potrà essere affidato, in via straordinaria e temporanea ad una terza persona.

Art. 7 Superficie

La superficie dei singoli appezzamenti di terreno viene fissata dall'Amministrazione Comunale e varia, di norma, tra i 100mq ed i 150mq.

Art. 8 Canone

Gli assegnatari delle aree ortive dovranno provvedere al versamento di un canone annuale stabilito con apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale.

Il canone dovrà essere versato entro il termine indicato nella comunicazione.

Art. 9 Modalità di conduzione degli orti

Ogni assegnatario dovrà delimitare l'appezzamento avuto in dotazione a proprie spese, con siepe ovvero con apposita recinzione secondo le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione.

Unica forma di attività da svolgere all'interno dell'area è quella dell'orticoltura, ai soli fini agricoli, per uso proprio.

I prodotti ricavati dalla coltivazione non possono essere commercializzati.

Sono tassativamente vietate l'installazione o la costruzione di manufatti e la modifica dei terreni senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Non è consentita la piantumazione ad alto fusto né la costruzione di serre.

Gli assegnatari hanno l'obbligo di mantenere l'appezzamento in maniera decorosa e di tenere pulite ed in buono stato le parti comuni.

I rifiuti organici devono essere smaltiti all'interno dell'orto stesso tramite macerazione e seppellimento. Gli altri rifiuti vanno gettati negli appositi cassonetti.

E' fatto divieto di tenere animali di qualsiasi specie.

E' fatto divieto scaricare materiale inquinante e di usare l'acqua per il lavaggio di auto e motocicli.

Art. 10 Rinuncia

La rinuncia dell'area ortiva assegnata dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre. La rinuncia in corso d'anno non dà diritto al rimborso del canone già versato.

La rinuncia degli assegnatari ha efficacia solamente dopo la presa d'atto da parte dell'Amministrazione, la quale ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 11 Subentri

In caso di cessazione del rapporto di assegnazione per rinuncia ovvero nei casi di revoca dell'assegnazione, nessun diritto potrà essere preteso da membri della famiglia dell'assegnatario. L'appezzamento di terreno resterà a disposizione dell'Amministrazione Comunale che deciderà una nuova assegnazione o altri eventuali usi.

I familiari potranno comunque provvedere entro l'anno solare alla raccolta dei prodotti dell'orto.

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito il subentro del coniuge superstite.

In caso di decesso del coniuge subentrante è consentito il subentro del figlio.

In ogni caso il subentrante dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 12 Revoca

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di 30 giorni nei seguenti casi:

- Utilizzo improprio dell'area e/o la coltivazione di terreno non assegnato;
- Costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura non autorizzati;
- Danneggiamento o incuria nel mantenimento dell'area;
- Detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;
- Non utilizzo diretto dell'area;
- Danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- Perdita dei requisiti;
- Mancato pagamento del canone.

L'assegnazione dell'area potrà essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'Amministrazione Comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità del Comune.

In caso di revoca non verrà riconosciuto agli assegnatari alcun compenso per danni ai frutti pendenti o altri indennizzi di sorta.

Art. 13 Furto, danni, infortuni

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possono verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale con riferimento al presente Regolamento.

Art. 14 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a cose e persone in cui dovessero incorrere l'assegnatario o terzi.

Art. 15 Comitato di Gestione

A richiesta degli assegnatari può essere istituito in ciascun agglomerato ortivo un Comitato di Gestione composto di tre membri eletti dall'assemblea dei concessionari che dura in carica due anni.

Il Comitato di Gestione esercita le funzioni di competenza fino all'insediamento del Comitato di Gestione neo eletto.

I compiti del Comitato sono quelli del controllo della corretta applicazione del presente Regolamento. Si occupa, altresì, della gestione ordinaria, provvede a raccogliere le richieste dei concessionari anche convocando assemblee e tiene i collegamenti con l'Amministrazione Comunale.

Qualora il Comitato di Gestione ravvisi il mancato rispetto del Regolamento, dopo aver richiamato formalmente il contravventore, può sottoporre all'Amministrazione Comunale l'eventuale proposta di revoca.

Art. 16 Norma transitoria

Tutte le assegnazioni in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono automaticamente rinnovate a tempo indeterminato. Sono inoltre fatte salve le assegnazioni già effettuate sulla base di precedenti regolamenti.